

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 140

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, FAGNI e PARISI Vittorio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 1992

Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica
per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 8 agosto 1977, n. 513, approvata dalla grande maggioranza del Parlamento, ha avuto il merito di rilanciare gli investimenti nell'edilizia residenziale pubblica, con i risultati tangibili che si registrano in tante città italiane. Ma in essa fu certamente compiuto un errore quando, nel tentativo legittimo di salvaguardare il patrimonio pubblico per l'affitto, si instaurò un meccanismo che, in buona sostanza, privava molti assegnatari dei diritti acquisiti in materia di riscatti sulla base delle leggi precedenti.

Sin dal 1980, i parlamentari comunisti si sono posti il problema di correggere quell'errore; ed a ciò era diretta l'ultima parte

del disegno di legge n. 908, presentato al Senato già nell'VIII legislatura, sulla riforma degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Purtroppo la resistenza e il gioco dei rinvii della maggioranza non hanno consentito di giungere a una decisione sulle proposte di legge di riforma degli IACP che erano in discussione nella Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, presentate anche al Senato.

È per queste ragioni che i senatori comunisti, intendendo con ciò risolvere un problema maturo e rendere giustizia a chi l'attende, presentano questo disegno di legge con un solo articolo, del quale è

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibile la rapida discussione e approvazione.

Il testo, che sottoponiamo all'esame degli onorevoli senatori, si limita a correggere l'errore compiuto con la legge n. 513 del 1977 e a riconoscere i diritti acquisiti e illegittimamente troncati, delegando al CIPE una definizione completa delle modalità per i riscatti di alloggi di edilizia residenziale pubblica relativi al periodo anteriore alla legge n. 513 del 1977, fissando alcuni principi equi in materia di prezzo, vietando

la rivendita degli alloggi per dieci anni e stabilendo un diritto di prelazione dei comuni. Si rende così giustizia agli assegnatari, si garantisce la moralità dell'operazione, si fanno gli interessi della collettività.

La soluzione del problema dei riscatti per il patrimonio costruito dopo la legge n. 513 del 1977 viene rinviata invece alla legge organica di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. Si tratta infatti di questione assai diversa da quella del riconoscimento e del rispetto dei diritti pregressi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Hanno diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica tutti coloro che lo avevano acquisito in forza delle leggi in vigore antecedentemente alla legge 8 agosto 1977, n. 513, e che a quella data erano legittimi assegnatari di tali alloggi. Hanno diritto al riscatto anche gli assegnatari di un alloggio inserito nella quota di riserva di cui all'articolo 3 delle norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231, e che erano legittimi assegnatari di tali alloggi prima dell'8 agosto 1977.

2. È abrogata ogni norma delle leggi 8 agosto 1977, n. 513, e 5 agosto 1978, n. 457, che contrasti con la presente legge.

3. I criteri per il prezzo di cessione degli alloggi pubblici e per le modalità del pagamento vengono fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che lo esprimeranno entro il termine di trenta giorni. Nella definizione di tali criteri il CIPE terrà conto del prezzo originario dell'alloggio, opportunamente rivalutato in rapporto alla svalutazione monetaria; dello stato di conservazione dell'alloggio, dell'anno di costruzione, del degrado e delle opere di miglioria realizzate a spese dell'assegnatario; dei canoni di locazione versati dopo l'8 agosto 1977; della necessità di concedere una congrua rateazione, con un limite temporale tale che il rateo del prezzo di cessione sia comunque superiore al canone di affitto medio. La delibera del CIPE dovrà

indicare altresì una riduzione del prezzo di cessione degli alloggi nel caso che l'assegnatario rinunci alla rateazione e paghi immediatamente l'intero prezzo.

4. È stabilito per dieci anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il divieto di vendita degli alloggi acquisiti dagli assegnatari. Dopo tale data gli Istituti autonomi per le case popolari e i comuni potranno esercitare, in caso di vendita, diritto di prelazione.